



COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

ORIGINALE

N. 126 del 22/12/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) – APPROVAZIONE TARiffe PER L'ANNO 2026.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 21:10 convocata con le prescritte modalità, nella Sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Ermoni Fabiana	Sindaco	Presente
Bonfanti Laura	Vicesindaco	Presente
Caldirolì Sergio	Assessore	Presente
Ferioli Graziano	Assessore	Presente
Cortesi Graziano	Assessore	Presente
Totale Presenti:5	Totale Assenti: 0	

Partecipa all'adunanza il Vicesegretario Generale Dott. Ciapessoni Stefano.

In qualità di SINDACO PRESIDENTE, ERMONI FABIANA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge n. 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, ha istituito a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito canone unico, che sostituisce i previgenti prelievi di COSAP/TOSAP/ICP/CIMP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

Visto il vigente “Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone per le aree e gli spazi mercatali” ai sensi della Legge n. 160/2019, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale in pari data;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31/03/2021, ad oggetto “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE DELLE AREE MERCATALI” con la quale, ai sensi dell'art. 1 comma 816 e segg. Legge n. 160/2019, sono state determinate le tariffe per l'anno 2021;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto del principio di invarianza di gettito, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019, che dispone: “*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*”; tale disposizione ha generato un'interpretazione conservativa e consolidata, nella giurisprudenza amministrativa e nella prassi ministeriale, secondo cui il gettito complessivo del nuovo canone non può eccedere quello derivante dalle entrate precedenti (COSAP/TOSAP/ICP/CIMP);

Preso atto della modifica al comma 817 della Legge n. 160/2019, introdotta dall'art. 1 comma 757 della Legge 207/2024, che consente la variazione delle tariffe “*secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile*”;

Richiamato infine l'art. 19-bis del D.L. 95/2025, convertito dalla Legge 118/2025, che modificando ulteriormente il comma 817 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, a partire dal 2026, ha introdotto la facoltà per i comuni di una rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

Tenuto conto della tariffa base prevista dal Legislatore e delle vigenti tariffe applicate alle fattispecie impositive;

Rilevato che, in ossequio al principio dell'invarianza di gettito che ha caratterizzato l'applicazione del prelievo dalla sua introduzione nel 2021, le tariffe sono rimaste fino ad oggi invariate, seppure il Canone Unico rappresenti un corrispettivo per una concessione o autorizzazione, suggerendo dinamiche diverse rispetto all'impostazione tributaria, da legarsi quindi al valore economico della risorsa pubblica concessa. Appare dunque ragionevole che il Comune, a fronte della necessità di preservare il valore reale dell'entrata patrimoniale, possa decidere di adeguare le tariffe sulla base delle nuove valutazioni del patrimonio pubblico e in considerazione dei valori del mercato correnti;

Ritenuto necessario ed opportuno aggiornare le tariffe del Canone, alla luce delle recenti disposizioni normative, prevedendo un incremento annuale ed automatico del canone sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025;

CIÒ PREMESSO, si ritiene necessario ed opportuno aggiornare le tariffe del Canone, alla luce delle recenti disposizioni normative, prevedendo un incremento a decorrere dal 1/1/2026 del 17,50% sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31/12 di ogni anno nel periodo 31/12/2021 – 31/12/2024, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025, in deroga al principio dell'invarianza di gettito;

Vista la proposta di Piano tariffario allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante, il quale risponde sostanzialmente alle esigenze dell'Ente e sono in linea con le disposizioni normative vigenti;

Visto l'articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Richiamati:

- l'art. 54 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m. i., il quale prevede che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici al fine dell'approvazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

Richiamata inoltre la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti

concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e termini di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, per i motivi e le ragioni indicati in narrativa, ai sensi della L. 160/2019, art. 1, c. da 816 a 836 e relativa disciplina regolamentare, di cui alla deliberazione consiliare n. 38 del 26 aprile 2021 e s.m.i., le tariffe relative al canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, pubbliche affissioni, occupazione suolo pubblico, indicate nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - ALLEGATO A): Tariffe canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni;
 - ALLEGATO B): Tariffe canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico;
- 3) di dare atto che la modifica tariffaria è efficace dal 1° gennaio 2026;
- 4) di confermare l'allegato C) Tariffe Canone Mercatale, approvate con Deliberazione di Giunta n. 26 del 31/03/2021;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento ad ICA - Imposte Comunali e Affini SpA, a cui è affidata la gestione dei canoni, nonché ai Servizi dell'Ente interessati, per applicazione e aggiornamento del sito internet di questo Ente.
- 6) di rivalutare automaticamente le tariffe del canone unico patrimoniale deliberate con il presente atto a decorrere dall'esercizio 2026;

- 7) di dare atto che la modifica tariffaria decorre dal 1° gennaio 2026;
- 8) di trasmettere copia della presente deliberazione, per quanto di competenza, agli uffici comunali e al Concessionario del servizio.

Con unanime, successiva e separata votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 126 DEL 22/12/2025

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Ermoni Fabiana

IL VICESEGRETARIO GENERALE

Dott. Ciapessoni Stefano

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI GORLA MINORE

PROVINCIA DI VARESE

Allegato alla delibera della Giunta Comunale **n. 126 del 22/12/2025**

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Servizio Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267, certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della deliberazione indicata in oggetto ed esprime

PARERE FAVOREVOLE

Gorla Minore, lì 22/12/2025.

Il Responsabile di Servizio

Dott.ssa Paganini Nicoletta

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il sottoscritto Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità contabile.

Gorla Minore, lì 22/12/2025.

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dott.ssa Paganini Nicoletta

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ALLEGATO A

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

MEZZI PUBBLICITARI SU AREE PRIVATE

ARTICOLO 14			
Zona 1			
PERMANENTE	Coeff.	OPACA	LUMINOSA
< 1mq	0,4451	€ 13,35	€ 26,71
Tra 1,01 e 5	0,5341	€ 16,02	€ 32,05
Tra 5,01 e 8	0	€ 24,03	€ 40,06
oltre 8	0	€ 32,05	€ 48,07

ARTICOLO 20 C. 5

Zona 1			
TEMPORANEA X 30 GIORNI	Coeff.	OPACA	LUMINOSA
< 1mq	2,2251	€ 1,34	€ 2,67
Tra 1,01 e 5	2,6701	€ 1,60	€ 3,20
Tra 5,01 e 8	0	€ 2,40	€ 4,01
oltre 8	0	€ 3,20	€ 4,81

ARTICOLI 14 E 19

POSIZIONE ESTERNA AL VEICOLO		OPACA
	Coeff.	Tariffa/MQ
< 1mq	0,4451	€ 13,35
Tra 1,01 e 5	0,5341	€ 16,02
Tra 5,01 e 8	-	€ 24,03
oltre 8	-	€ 32,05

ARTICOLO 19

AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li		Coeff.	Tariffa
RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li		3,4954	€ 104,86
AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li		3,4954	€ 104,86
RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li			2,3303 € 69,91
MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE			2,3303 € 69,91
			1,1652 € 34,96

MONITOR LUMINOSI art. 20 c. 6

(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

CONTO PROPRIO		Coeff.	Tariffa/MQ
ZONA 1	Superfici fino a mq. 1		€ 19,42
	Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5		€ 23,30
	Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8		€ 34,96
	Superfici superiori a mq. 8		€ 46,61

MONITOR LUMINOSI art. 20 c. 5

CONTO TERZI		Coeff.	Tariffa/MQ
ZONA 1	Superfici fino a mq. 1	1,2946	€ 38,84
	Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5	1,5536	€ 46,61
	Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8		€ 69,91
	Superfici superiori a mq. 8		€ 93,22

PROIEZIONE CON DIAPOSITIVE E LUMINOSE Art. 20 c. 7

		Coeff.	Tariffa
; Per ogni giorno di esecuzione - Categoria normale - zona 1		4,05	€ 24,3

ARTICOLO 1 C. 4 LETT. f)

		coeff.	Tariffa	Tariffa/MQ
ZONA 1	Superfici fino a mq. 1	1,4834	€ 0,89	€ 13,35
	Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5	1,7801	€ 1,07	€ 16,02
	Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8		€ 1,60	€ 24,03
	Superfici superiori a mq. 8		€ 2,14	€ 32,04

ARTICOLO 20 COMMA 1 – AEROMOBILI

	Coeff.	Tariffa
; Tariffa al giorno - Zona 1	97,0939	€ 58,26

ARTICOLO 20 COMMA 2 – PALLONI FRENTATI E SIMILI

	Coeff.	Tariffa
; Tariffa al giorno - Zona 1	48,5469	€ 29,13

ARTICOLO 20 COMMA 3 – VOLANTINAGGIO

	Coeff.	Tariffa
; Tariffa al giorno per persona impegnata - Zona 1	4,0456	€ 2,43

ARTICOLO 20 COMMA 4 – PUBBLICITÀ SONORA

	Coeff.	Tariffa
; Tariffa al giorno per punto di diffusione - Zona 1	12,1368	€ 7,28

MEZZI PUBBLICITARI SU SUOLO PUBBLICO**ARTICOLO 14 COMMA 8**

	Zona 1	
	OPACA	LUMINOSA
PERMANENTE	Tariffa/MQ	Tariffa/MQ
< 1mq	€ 15,35	€ 30,71
Tra 1,01 e 5	€ 18,42	€ 36,85
Tra 5,01 e 8	€ 27,64	€ 46,06
oltre 8	€ 36,85	€ 55,27

ARTICOLO 14 COMMA 8

	Zona 1	
	OPACA	LUMINOSA
TEMPORANEA X 30 GIORNI	Tariffa/MQ	Tariffa/MQ
< 1mq	€ 2,67	€ 5,34
Tra 1,01 e 5	€ 3,20	€ 6,41
Tra 5,01 e 8	€ 4,81	€ 8,01
oltre 8	€ 6,41	€ 9,61

ARTICOLO 14 COMMA 8 – PALLONI FRENTATI

	Coeff.	Nuova tariffa
; Tariffa al giorno - Zona 1	-	€ 37,87

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**ARTICOLO 27**

Fino a gg.: 10 15

	Tariffa a foglio	Tariffa a foglio
ZONA 1 – Superfici inferiori a mq. 1	€ 1,21	€ 1,58
ZONA 1 – Superfici superiori a mq. 1	€ 1,46	€ 1,89
ARTICOLO 26 C. 9		
DIRITTI DI URGENZA		€ 35,00

CAPO IV - OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	COEFF	COEFF		
	ANNO	GIORNO	TARIFFA BASE PERMANENTE	TARIFFA BASE TEMPORANEA
TARIFFA STANDARD LEGGE			35,25	0,71 €
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE				
occupazione ordinaria del suolo comunale	0,69	2,01	20,53 €	1,21 €
passi e accessi carrabili	0,00	0,00	- €	- €
occupazione con tende e simili	0,21	0,50	6,17 €	0,35 €
distributori di carburanti	1,03	1,17	36,26 €	0,70 €
occupazioni attività pubblici esercizi (tavolini, dehors,...)	0,69	2,01	20,53 €	1,21 €
occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante (ridotta del 80%)	0,00	0,41		0,25 €
chioschi e edicole e distributori acqua/latte	0,40	0,00	12,09 €	
Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale	0,00	2,01		1,21 €
Scavi, manomissione suolo e sottosuolo (senza fidejussione)	0,00	1,02		0,61 €
attività edile (ponteggi o mezzi da lavoro)(ridotta del 30%)	0,00	1,40		0,84 €
serbatoi interrati fino a 3.000 litri	1,21	0,00	36,26 €	- €
aumento per ogni 1.000 litri serbatoi sup. 3.000 litri	0,13	0,00	3,95 €	- €
serbatoi interrati oltre 5.000 litri	1,90	0,00	56,86 €	- €
Occupazione con elementi di arredo	0,69	2,01	20,53 €	1,21 €
Occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici (ridotta del 80%)	0,00	0,41		0,25 €
Fiere con banchi di vendita (maggiorata del 20%)	0,00	2,42	- €	1,45 €
Ambulanti con posteggi fuori da aree mercatali	0,00	2,01	- €	1,21 €
distributori di tabacchi	0,40	0,00	12,09 €	
servizi pubblica utilità (infrastrutture di rete)	1,17	0,00	1,76 €	- €

ALLEGATO C

CAPO V - CANONE MERCATALE	COEFF	COEFF		
	ANNO	GIORNO	TARIFFA BASE PERMANENTE	TARIFFA BASE TEMPORANEA
TARIFFA STANDARD LEGGE	1,00	1,00	30,00 €	0,60 €
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE				
Tariffa oraria area mercatale (1/6 tariffa giornaliera)			€ -	0,10 €
Mercato di Piazza Pertini - 6h alimentare (rid. ricorrente 30%) comprensivo di TARI		0,62	€ -	0,26 €
Mercato di Piazza Pertini- 6h non alimentare (rid. Ricorrente 30%) - Comprensivo di TARI		0,50	€ -	0,21 €
spunta di Mercato - 6h		0,60		0,36 €